

DA COMPILARE A CURA DELL'UTENTE

AL COMUNE DI **TAIO**

Via Simone Barbacovi, 4

38010 TAIIO (TN)

DOMANDA DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

partita iva _____

nato a _____ il _____

residente in _____ via _____

tel. _____ in qualità di¹ _____

dell'immobile posto in _____ via _____ n.

_____ int. _____, di proprietà di² _____

ch i e d e

la fornitura d'acqua potabile per uso³ _____

Ringraziando, porgo distinti saluti.

Taio, lì _____

Il Richiedente

¹ Proprietario, locatario, usufruttuario, comodatario

² compilare se diverso dal richiedente

³ domestico, non domestico, irriguo, allevamento, industriale, cantiere, bocche antincendio

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
TITOLO III
NORME PER LE FORNITURE**

**art. 23
MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito all'Ente gestore affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. Il richiedente deve astenersi dall'eseguire i lavori finché non avrà ottenuto la relativa autorizzazione. Tutti i lavori da eseguire per l'allacciamento alla rete saranno a carico del richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al deposito di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del ripristino stradale; da stabilirsi in funzione dell'entità dei lavori. L'allacciamento della tubazione all'interno del pozzetto di distribuzione verrà eseguito a cura dell'amministrazione.

**23/bis
Perfezionamento del contratto di
somministrazione**

Per ottenere la somministrazione dell'acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi di allacciamento e del diritto fisso di attivazione. La somministrazione dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura. L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura dei contatori.

**art. 24
DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

**art. 25
TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

**art. 26
VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL
REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

**art. 27
SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione all'Ente gestore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

**art. 28
MINIMO GARANTITO**

Abrogato

**art. 29
FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre i termini di cui sopra, l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto all'Ente gestore di procedere alla sospensione o limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

**art. 30
REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso l'Ente gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, l'Ente gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

**art. 31
DISDETTA**

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio dell'Ente gestore.

**art. 32
CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dall'Ente gestore.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'Ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

**art. 33
DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA
FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente gestore rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente gestore valutare.

**art. 34
FORNITURE PARTICOLARI**

L'Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del

contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare all'Ente gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

**art. 35
BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio è stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore. In caso d'inadempimento l'Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Ente gestore uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere all'ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che sarà stabilito dall'Organo comunale competente.